

## **RAVVEDIMENTO E VIOLAZIONI TARI**

L'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare entro determinati termini le violazioni tributarie, sostanziali e formali, che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo con l'applicazione di sanzioni ridotte (art. 13 D.Lgs.472/1997 come da ultima modifica della Legge 23/11/2014 n. 190 art. 1 comma 637-Legge di Stabilità 2015-che introduce il "ravvedimento intermedio").

### **TIPO DI VIOLAZIONE:**

#### **- OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO**

**TERMINE SPRINT:** dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito.

Si applica la sanzione ridotta dello **0,2** per cento per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, da calcolarsi sulla tassa non versata + tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

**TERMINE BREVE:** dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito.

Si applica la sanzione ridotta del **3%** (1/10 del 30%) sulla tassa non versata + tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

**TERMINE INTERMEDIO:** dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito.

Si applica la sanzione ridotta del **3,33%** (1/9 del 30%) sulla tassa non versata + tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

**TERMINE LUNGO:** dal novantunesimo giorno entro un anno dall'omissione.

Si applica la sanzione ridotta del **3,75%** (1/8 del 30%) sulla tassa non versata + tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

**RAVVEDIMENTO EXTRA** (ex art. 24 c.3 lett. a) Regolamento comunale Entrate Tributarie) oltre un anno dall'omissione.

Si applica la sanzione ridotta del **20%** (2/3 del 30%) sulla tassa non versata + tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

## **- OMESSA DICHIARAZIONE**

- **90 gg.** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint).

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro **60 giorni** dall'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione.

## **OMESSA DICHIARAZIONE CON OMESSO VERSAMENTO**

Si applica la sanzione ridotta del **10%** (1/10 del 100% con un minimo di € 50 ex art. 21 c. 6 Regolamento comunale TARI) sulla tassa non versata di € 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa (**entro i 90 gg** dall'omessa dichiarazione).

Sanata **oltre i 90 gg.** dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione (quindi oltre i 60 gg. previsti dal regolamento TARI) si applica la sanzione ridotta del **25%** (1/4 del 100% con un minimo di € 12,5 - ex art. 24 c.3 lett. b) del Regolamento comunale per le Entrate Tributarie) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

## **OMESSA DICHIARAZIONE CON CORRETTO VERSAMENTO**

Si applica la sanzione fissa di € 5,00 (1/10 di € 50,00) senza interessi, utilizzando il codice tributo relativo al tributo stesso: 3944 Tari – tassa sui rifiuti (entro i 90 gg dall'omessa dichiarazione ed entro la data di scadenza della rata Tari, diversamente vedasi ravvedimento per omesso/tardivo versamento).

Per l'omessa dichiarazione sanata oltre il termine di 90 gg. si applica la sanzione ridotta del **25%** (1/4 del 100% con un minimo di € 12,5 - ex art. 24 c.3 lett. b) del Regolamento comunale per le Entrate Tributarie).

## **INFEDELE DICHIARAZIONE**

- entro un anno dall'omissione e dall'errore (si ricorda che per i primi 14 giorni opera il ravvedimento sprint).

Si applica la sanzione ridotta del **6,25%** (1/8 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificata + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Per l'infedele dichiarazione sanata oltre il termine di un anno dall'omissione e dall'errore si applica la sanzione ridotta del **25%** (1/4 del 100% con un minimo di € 12,5 - ex art. 24 c.3 lett. b) del Regolamento comunale per le Entrate Tributarie).

Modalità di calcolo degli interessi:

Tributo dovuto X tasso di interesse X giorni di ritardo  
36500

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo:

**3944** tassa sui rifiuti

**3945** interessi

**3946** sanzioni

**Codice Comune : F259**

### ***INTERESSI LEGALI***

*(art.1284 codice civile e succ. modificazioni)*

<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Interesse legale</i>	<i>Disposizione normativa</i>
01.01.2010	31.12.2010	1%	D.M. Economia e Finanze 04.12.2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 11.12.2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
01.01.2014	31.12.2014	1,0%	D.M. 12/12/2013
01.01.2015		0,5%	D.M. 11/12/2014